

LA NUOVA MEDIAZIONE

D.L. 21 giugno 2013 n.69 convertito con legge 9.8.2013 n.98

A CURA DI
RITA BEVACQUA

LE NOVITA' DELLA RIFORMA

VERSO UN NUOVO MODELLO DI MEDIAZIONE

ACCESSO ALLA MEDIAZIONE

- * DEPOSITO DELL'ISTANZA PRESSO L'ORGANISMO CHE HA SEDE NEL LUOGO DEL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER LA CONTROVERSIA

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI:

- * CONDOMINIO
- * DIRITTI REALI
- * DIVISIONE
- * SUCCESSIONI EREDITARIE
- * PATTI DI FAMIGLIA
- * COMODATO
- * AFFITTO DI AZIENDE
- * RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA RESPONSABILITA' MEDICA E SANITARIA
- * RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI PUBBLICITA'
- * CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI

RAPPORTI CON IL PROCESSO

- * ASSISTENZA DELL'AVVOCATO
- * IL GIUDICE, ANCHE IN SEDE D'APPELLO, VALUTATA LA NATURA DELLA CAUSA, LO STATO DELL'ISTRUZIONE ED IL COMPORTAMENTO DELLE PARTI, PUO' DISPORRE L'ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
- * TEMPI: PRIMA DELL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI O PRIMA DELLA DISCUSSIONE DELLA CAUSA

- 
- * L'UDIENZA SUCCESSIVA VIENE FISSATA DOPO LA SCADENZA DI TRE MESI E VIENE ASSEGNATO ALLE PARTI IL TERMINE DI QUINDICI GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE

- 
- * LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' SI HA PER AVVERATA ANCHE SE IL PRIMO INCONTRO SI CONCLUDE SENZA L'ACCORDO



* NON SI APPLICA LA CONDIZIONE DI
PROCEDIBILITA' AI PROCEDIMENTI DI CONSULENZA
TECNICA PREVENTIVA 696 bis c. p. c .

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

- * LA DURATA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NON PUO' SUPERARE I TRE MESI
- * IL PRIMO INCONTRO VA FISSATO NON OLTRE TRENTA GIORNI DAL DEPOSITO DELLA DOMANDA
- * ASSISTENZA DELL' AVVOCATO AGLI INCONTRI

PRIMO INCONTRO

IL MEDIATORE

- * CHIARISCE LA FUNZIONE DELLA MEDIAZIONE
- * LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
- * INVITA LE PARTI E GLI AVVOCATI AD ESPRIMERSI SULLA POSSIBILITA' DI INZIARE LA MEDIAZIONE:
 - 1- LA MEDIAZIONE NON INIZIA
 - 2- LA MEDIAZIONE INIZIA PROSEGUENDO O RINVIANDO AD ALTRA DATA

CONSEGUENZE

- * 1- INGIUSTIFICATA PARTECIPAZIONE DELLA PARTE: ARGOMENTO DI PROVA NEL GIUDIZIO E NELLE IPOTESI DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CONDANNA DELLA PARTE AD UNA SOMMA PARI AL CONTRIBUTO UNIFICATO
- * 2-MANCATO INIZIO DELLA MEDIAZIONE
- * 3- INIZIO DELLA MEDIAZIONE CON ESITO DI MANCATO ACCORDO

ACCORDO

- * L'ACCORDO SOTTOSCRITTO DALLE PARTI E DAGLI AVVOCATI COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO
- * GLI AVVOCATI **ATTESTANO E CERTIFICANO** LA CONFORMITA' DELL'ACCORDO ALLE NORME IMPERATIVE E ALL'ORDINE PUBBLICO
- * NELLE ALTRE IPOTESI L'ACCORDO VA OMOLOGATO DAL PRESIDENTE DL TRIBUNALE

INDENNITA'

- * NEL CASO DI MANCATO ACCORDO ALL'ESITO DEL PRIMO INCONTRO NESSUN COMPENSO E' DOVUTO PER L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART.2643 C.C.

ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE

N. 12 BIS

GLI ACCORDI DI MEDIAZIONE CHE ACCERTANO
L'USUCAPIONE CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL
PROCESSO VERBALE AUTENTICATA DA UN PUBBLICO
UFFICIALE A CIO' AUTORIZZATO

ENTRATA IN VIGORE

21 SETTEMBRE 2013